

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	15
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Richiamo in vigore del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sul trattamento economico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero (593)	15
PRESIDENTE	15, 17
CLERICI, <i>Relatore</i>	15
CASTELLI AVOLIO	17
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	17
Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri (587)	18
PRESIDENTE	18
CLERICI, <i>Relatore</i>	18
CASTELLI AVOLIO	18, 19
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18, 19
CHIOSTERGI	19
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	19

La seduta comincia alle 11.25.

Sono presenti:

Ambrosini, Arcangeli, Benvenuti, Castelli Avolio, Chiaramello, Cappi, Chiostergi, Clerici, Cremaschi Carlo (in sostituzione di

Bettiol Giuseppe), Galati, Giacchero, Giolitti, Guidi Cingolani Angela Maria, Jervolino De Unterrichter Maria, Lupis, Menotti, Montini, Saggin, Taviani, Treves e Troisi.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Brusasca.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Campilli, Russo Perez, Tosi e Tudisco.

Discussione del disegno di legge: Richiamo in vigore del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sul trattamento economico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero. (593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Richiamo in vigore del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sul trattamento economico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari dell'estero », già approvato dalla III Commissione del Senato. Per questo disegno di legge, come per il successivo all'ordine del giorno, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro. Invito il relatore onorevole Clerici a riferire.

CLERICI, *Relatore*. Il Governo aveva proposto la proroga fino al 30 giugno 1951 dell'efficacia del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, il quale dispone sul trattamento economico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero. Il Senato,

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

poiché questo decreto legislativo è scaduto il 30 aprile 1949, ha modificato la dizione del testo ministeriale, che parlava di proroga, sostituendovi la formula del « richiamo in vigore », con decorrenza 1° maggio 1949 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge sul trattamento economico del personale suddetto, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 1950 (laddove il testo ministeriale recava « 30 giugno 1951 »).

Riassumo brevemente il contenuto del decreto 18 aprile 1947.

All'articolo 1 si è detto che il personale di ruolo diplomatico e consolare di prima categoria all'estero percepisce: 1°) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto; 2°) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazione e riduzioni; 3°) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo.

All'articolo 3 è stabilito che gli assegni di sede suddetti sono pagati in valuta locale e che il loro ammontare è determinato nella stessa valuta; e ciò in base a due elementi: gli assegni base, provvisoriamente e ai soli fini amministrativi e contabili, sono espressi in dollari secondo l'allegata tabella; i coefficienti di maggiorazione o di riduzione relativi alle singole sedi devono essere determinati dal ministro degli affari esteri di concerto con quello delle finanze e tesoro.

All'articolo 5 sono stabiliti gli assegni familiari. All'articolo 7 è disposto che il funzionario conserva per intero il suo assegno personale durante il congedo ordinario. All'articolo 8 è stabilito un assegno di reggenza per gli incaricati di affari muniti di lettere credenziali o per funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio.

All'articolo 16 è stabilita una indennità di sistemazione all'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede del funzionario; all'articolo 19 è previsto un assegno integrativo per il personale del Ministero degli affari esteri e per quello di altre amministrazioni dello Stato destinato a prestar servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali; all'articolo 20 si stabilisce circa le spese per il personale locale, per il fitto, di cancelleria, ecc.

Infine con l'articolo 22 è istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente incaricata dell'esame del finan-

ziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso in servizio all'estero, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte.

Assunte le debite informazioni al Ministero, posso aggiungere che prima della guerra gli assegni dei funzionari diplomatici e consolari all'estero erano fissati in lire, partendo da un assegno base maggiorato da assegni speciali per ciascuna sede. Tutti gli assegni erano corrisposti ai funzionari mediante versamento su un conto corrente personale presso la Banca d'Italia. Gli assegni bancari relativi erano negoziabili all'estero e pertanto equivalevano a valuta libera. Durante la guerra, fermo restando il resto, si stabilì che il pagamento degli assegni avvenisse possibilmente attraverso il sistema del *clearing*.

La svalutazione della lira rispetto alle principali monete estere nonché il repentino e progressivo aumento di prezzi in quasi tutti i paesi resero insufficienti gli assegni dopo l'armistizio. Si pose rimedio all'inconveniente con accorgimenti diversi, sinché si addivenne al decreto legislativo 18 aprile 1947. Si seguì, nel redigere questo decreto, un criterio di stretta economia per la determinazione degli assegni base. La tabella allegata al decreto stesso fu compilata in modo da ridurre sensibilmente, rispetto alle precedenti tabelle, il rapporto tra capi-missione e funzionari dipendenti. Per esempio gli assegni dell'ambasciatore e del consigliere, che stavano in rapporto di 5 a 1, nel decreto del 1947 furono portati al rapporto di 2,9 a 1. Per il personale coniugato si fecero pure economie, distinguendosi, oltre gli scapoli, due categorie di coniugati, quella con non più di due figli e quella con tre o più figli.

La principale innovazione consistette nel calcolo degli assegni in dollari anziché in lire. E ciò anzitutto perché il dollaro è una delle poche monete stabili, in secondo luogo perché molte monete di paesi esteri non sono ufficialmente quotate rispetto alla lira, e per questi paesi sarebbe comunque indispensabile il ricorso all'arbitraggio del dollaro; ed infine perché occorre, allo scopo di sommare contabilmente gli assegni per i diversi paesi, adottare una moneta unica. Tuttavia il decreto legislativo del 1947 stabilì tassativamente il conteggio in dollari ai fini esclusivamente amministrativi e contabili; e che il pagamento degli assegni sia effettuato in valuta locale e con il tasso di cambio stabilito di concerto dai ministri degli esteri e del tesoro. Soltanto per taluni paesi la cui valuta

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

sia soggetta a progressivo e notevole deprezzamento è consentito il pagamento in altra valuta.

Comunque il conteggio in dollari ha carattere provvisorio e dovrà essere abolito non appena la situazione valutaria internazionale si sarà normalizzata; ciò che il Senato ha ritenuto sia per avvenire non oltre il 30 giugno 1950; criterio che per ragioni pratiche potremmo anche noi adottare. Intanto è evidente la necessità di prorogare il disposto del decreto legislativo in questione.

Il Ministero degli affari esteri ha anche fatto presente che il nostro personale all'estero, diplomatico e consolare, ha per lo più assegni inferiori a quelli percepiti dai funzionari di pari rango di altri paesi anche piccoli, anche poveri, anche, e forse più, di quelli al di là della cortina di ferro. Ho esaminato gli esempi e le cifre trasmesse dal Ministero, e senza addentrarmi in particolari, acconsento in via di massima, pur con qualche riserva, ai criteri ministeriali; spetterà comunque al ministro competente e alla commissione consultiva di regolare in via amministrativa, in modo oculato e conveniente, alcune posizioni particolari.

Concludo nel senso che sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo votato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI AVOLIO. La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'onorevole relatore ha accennato ad alcune « posizioni particolari ». So benissimo che in taluni casi occorre fare dei richiami; sono stati fatti. La situazione è però molto grave. Ad esempio il capo-missione ha una somma unica per provvedere alle spese di rappresentanza. Qualche capo-missione ha sostenuto poche spese di rappresentanza, ma la sua azione non è stata molto efficiente. Siamo intervenuti. Ma è bene si sappia che ci troviamo nella condizione di non potere disporre di mezzi adeguati per rimanere all'altezza degli altri paesi nelle manifestazioni della vita diplomatica e consolare.

Vi sono piccoli Stati che all'estero fanno una vita di rappresentanza veramente brillante, ed è noto che la vita diplomatica si svolge quasi sempre negli incontri, nelle cosiddette colazioni dove si ha la possibilità di « sentire il polso », di acquistare notizie e di svolgere intensa attività diplomatica. Voi

sapete, per esempio, come l'Ambasciata russa eserciti a Roma la sua missione e come svolga la sua attività in una maniera veramente superba.

Noi invece non siamo forniti di mezzi che ci consentano di fare all'estero ciò che fanno i russi a Roma.

Non si deve sperperare il denaro italiano, siamo d'accordo, ma bisogna anche tenere presenti certe necessità. La vita internazionale è fatta di piccoli affari di ogni giorno, ciascuno dei quali comporta una spesa: e queste spese sono non meno necessarie di tante altre, non soltanto per una questione di prestigio (pur essa molto importante nelle relazioni diplomatiche e consolari) ma anche per ottenere determinati risultati pratici dall'attività dei nostri rappresentanti all'estero.

Richiamo l'attenzione della Commissione su un altro punto. L'Anno Santo potrebbe essere una magnifica occasione per far conoscere a tanti nostri connazionali residenti all'estero la situazione del nostro paese. Se non avremo la possibilità di arrivare a loro con rappresentanze che invitino a venire in Italia tutti coloro che hanno i mezzi per farlo, ne perderemo una magnifica occasione: in primo luogo, per riavvicinare questi italiani all'Italia, che oggi essi non conoscono (e vi è chi ha ragioni per non fargliela conoscere); in secondo luogo, per fare affluire in Italia valuta estera pregiata.

PRESIDENTE. L'argomento sollevato dal relatore e dal sottosegretario fu trattato in maniera molto riservata in una riunione comune delle presidenze delle due Commissioni degli esteri e di finanze e tesoro. Si tratta dell'impiego delle indennità globali date ai diplomatici all'estero. Indubbiamente noi dobbiamo rimetterci alla discrezione del Ministero il quale, con la sua oculatezza, saprà fare in modo che i nostri rappresentanti diplomatici e consolari non arrivino a situazioni imbarazzanti.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, è richiamato in vigore con decorrenza dal 1° maggio 1949 sino alla data di entrata in vigore di una nuova legge sul trattamento econo-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

mico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1950 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri. (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri ».

Invito il relatore onorevole Clerici a riferire.

CLERICI, *Relatore*. Il riordinamento di cui al disegno di legge concerne la soppressione dello speciale ruolo degli « archivisti all'estero », istituito dal decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, destinato ad essere alimentato dal ruolo interno, mediante passaggio dal grado XI di questo allo stesso grado di quello.

A cagione della guerra tali passaggi, che, a norma del decreto citato, avrebbero dovuto aver luogo mediante esame di concorso, ebbero luogo invece, non essendovi più stato alcun concorso, in base al merito comparativo.

Va inoltre tenuto presente che l'attuale Governo ritiene affatto superflua la distinzione degli archivisti all'estero, in primo luogo perché non trova rispondenza in alcun'altra categoria di funzionari o di impiegati dello Stato, secondariamente perché non ravvisa alcuna sostanziale differenza di mansioni e di preparazione fra l'archivista che sta all'estero e quello che presta servizio al Ministero.

Va osservato poi come la rigida separazione attualmente vigente abbia dato luogo non di rado a notevoli difficoltà nei confronti della Corte dei conti.

V'è infine un'ultima considerazione, che cioè il decreto fascista cui ho fatto cenno sanciva l'esclusione delle donne dal servizio di archivista all'estero: chi sa poi perché. Il mantenere pertanto tale discriminazione sarebbe ora contrario alla Costituzione che sancisce, all'articolo 51, che tutti i cittadini, « dell'uno o dell'altro sesso », possono acce-

dere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

Per questo complesso di ragioni, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI AVOLJO. La Commissione finanze e tesoro non intende sollevare eccezioni. Non si può tuttavia non rilevare che, se attualmente non v'è un maggior aggravio in quanto non occorre per ora stanziare nuovi fondi, un aggravio indubbiamente vi sarà nelle future impostazioni di bilancio, anche per il fatto dell'equiparazione di grado.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sostanzialmente il provvedimento non innoverà sulla prassi seguita. Analogamente con la condizione dei funzionari della carriera diplomatica e consolare, i quali possono prestare servizio indifferentemente all'interno e all'estero — e naturalmente percepiscono gli assegni per l'estero solo quando vi siano dislocati — può disporsi lo stesso sistema per gli impiegati della carriera d'ordine. Non v'è qui, in altri termini, se non l'abolizione di un impedimento fra l'una e l'altra condizione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« La tabella organica del personale appartenente alla carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri, di cui al decreto 12 luglio 1940, n. 1182, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ».

(È approvato).

ART. 2.

« Le funzioni di archivista presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria sono esercitate dal personale del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a quello di archivista.

« Ai fini del presente articolo, sono parificati agli archivisti gli applicati che abbiano maturato l'anzianità occorrente per la promozione al grado superiore per anzianità congiunta al merito ».

(È approvato).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

ART. 3.

« Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai gradi 9°, 10° e 11° del ruolo archivisti all'estero sarà inquadrato nel nuovo ruolo unico, secondo le norme stabilite dall'articolo 8 del decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

(È approvato).

Passiamo alla tabella allegata al disegno di legge:

**RUOLO DELLA CARRIERA D'ORDINE DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Grado 9° — Archivisti capo . . .	N.	16
» 10° — Primi archivisti . . .	»	59
» 11° — Archivisti	»	61
» 12° — Applicati	»	126
» 13° — Alunni d'ordine	»	33
	N.	295

CHIOSTERGI. Ma non v'è differenza di grado fra applicato ed archivista? Se v'è differenza di grado, consegue da ciò che v'è anche differenza di spesa, sia pur lieve.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta appunto di una differenza lievissima, di scatti veramente minimi.

CASTELLI AVOLIO. Ritengo anch'io che non sia il caso di fare eccezione sotto questo riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Richiamo in vigore del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sul trattamento economico del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero » (593):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri » (587):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,45.